



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Composta dai Sigg.ri magistrati:

Antonio Galeota

Presidente relatore

Pia Manni

Consigliere

Andrea Luberti

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 61869 del registro di segreteria ad istanza del Procuratore Regionale nei confronti della signora **VANNUCCI MARTA GIULIETTA**, C.F. VNN MTG 42R52 G999F, nata a Prato il 12 ottobre 1942, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Baracchino, in Firenze, Viale Lavagnini n. 41, PEC: paolo.baracchino@firenze.pecavvocati.it, che la difende al pari dell'avv. Edward William Watson Cheyne, in qualità di titolare dell'Impresa Individuale Affittacamere Vannucci Marta, partita IVA 0026077881, con sede a Firenze, in Via Giuseppe Verdi n. 11;

Visto l'atto di citazione depositato il 15.6.2020;

Uditi, nel corso dell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021, con l'assistenza del segretario dott.ssa Adriana Piperata, il

relatore presidente Antonio Galeota, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del P.R. Acheropita Rosaria Mondera e il difensore della convenuta avv. Edward William Watson Cheyne;

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Procuratore regionale citava in giudizio l'odierna convenuta, nella qualità di gestore dell'Affittacamere Vannucci Marta, partita IVA 0026077881, con sede a Firenze, in Via Giuseppe Verdi n. 11, per omesso versamento dell'imposta di soggiorno.

Al fine di accertare precise responsabilità e di quantificare il danno erariale, l'organo requirente, con decreto del 7 gennaio 2019, ha delegato un'attività istruttoria alla Polizia Municipale di Firenze.

A conclusione dell'attività delegata, il predetto Comando ha depositato la relazione prot. n. 2168 dell'11 dicembre 2019, esponendo che nel periodo **giugno 2016 - settembre 2019** il gestore del citato Affittacamere aveva omesso i versamenti della tassa di soggiorno all'Ente locale, determinando un danno da mancata entrata.

Detta gestione è stata svolta dalla **signora Vannucci Marta Giulietta**, responsabile del danno di cui si discute.

La Polizia Municipale ha proceduto a quantificare l'imposta di soggiorno non versata all'Ente in parte, sulla base dei criteri previsti dall'art. 10, comma 6 del Regolamento comunale disciplinante

l'imposta di soggiorno ("*... nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione ... l'imposta sarà determinata in funzione della potenzialità ..., oppure con metodo induttivo ...*").

L'imposta di soggiorno non versata nel periodo in considerazione (e cioè **dal giugno 2016 al settembre 2019**) dal gestore della struttura in questione è risultata pari ad **€ 12.514,50**.

Il Pubblico Ministero, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 174 del 2016, ha emesso l'invito nei confronti della menzionata convenuta (notificato in data 5 febbraio 2020), assegnando il termine di 45 giorni, decorrenti dalla data della notifica dell'atto per depositare nella Segreteria della Procura regionale le proprie deduzioni ed eventuali documenti.

L'interessata - in sede preprocessuale - ha presentato il 15 aprile 2020 deduzioni scritte, ma non ha chiesto di avvalersi della facoltà di essere sentita personalmente.

Tali deduzioni sono state ulteriormente coltivate e corroborate in sede processuale, ove la convenuta ha depositato una ampia e articolata memoria, munita di un significativo corredo documentale, esponendo anzitutto le proprie cagionevoli condizioni di salute e puntualizzando che la struttura in gestione, già nel periodo gennaio - dicembre 2016, era stata messa a disposizione della Direzione servizi sociali del Comune di Firenze per "*interventi di accoglienza ... a favore di utenti in stato di disagio ed emarginazione sociale*".

In ragione delle suaccennate problematiche di salute, la sig.ra Vannucci avrebbe quindi sospeso l'attività ricettiva a tempo

indeterminato: non avendo personale od altro ausilio le era, infatti, impossibile proseguire.

Per l'età e le condizioni di salute in cui versava, la sig.ra Vannucci non si sarebbe – comprensibilmente - avveduta della necessità di formalizzare la chiusura dell'attività, dando all'Amministrazione comunale la necessaria comunicazione.

Tanto premesso, la convenuta eccepisce: a) l'assenza di danno per il Comune di Firenze e, comunque, l'assenza di prova dello stesso,

posto che non vi sarebbe stato alcun soggiorno presso l'Affittacamere in questione, mentre sono stati regolarmente fatturati gli importi corrisposti dal comune di Firenze nel 2016; di contro l'interessata non ha tratto alcun vantaggio patrimoniale dalla gestione della struttura, come si può desumere dalla dichiarazione dei redditi allegata; peraltro, giudica la convenuta che la procura non abbia fatto corretto uso della normativa alla quale si richiama, in quanto il criterio induttivo di cui al comma 6 del medesimo art.

10 sarebbe previsto, unicamente, quale criterio di quantificazione dell'importo dovuto, applicabile in assenza di documentazione atta a comprovare le effettive presenze e l'ammontare delle somme riscosse non riversate. Solo in presenza della prova di un danno, in fattispecie non fornita, sarebbe stato infatti possibile ricorrere, per la sua quantificazione, al suddetto criterio induttivo. b) la convenuta chiede, comunque, in subordine, che si faccia ampio uso del potere riduttivo dell'addebito, se non altro, decurtando la quota relativa all'anno 2016.

Il P.R. ha ritenuto che tali giustificazioni non fossero idonee ad escludere la responsabilità dell'interessata, perché consistenti in mere affermazioni che non potevano essere considerate "prove contrarie", atte a superare la presunzione di cui al comma 6 dell'art. 10 del Regolamento del Comune di Firenze, in materia di imposta di soggiorno, che la Sig.ra Vannucci, in qualità di gestore di una struttura recettiva conosceva o, comunque, era tenuta a conoscere. La convenuta ha poi chiesto, in via preliminare, di accedere al rito abbreviato di cui all'art. 130 c.g.c., pur tenendo fermo il proprio convincimento sopra meglio motivato.

In data 7 aprile 2021 la P.R. ha espresso parere negativo sulla proposta, rilevando che sussisterebbe in fattispecie un doloso arricchimento della danneggiante, espressamente vietato dal 4 ^ comma dell'art. 130 citato.

Con decreto n. 7/2021 la Sezione ha rigettato la suddetta istanza, stabilendo nel 22 settembre 2021 la data per la discussione in pubblica udienza del giudizio in epigrafe.

Nella odierna camera di consiglio le parti hanno ribadito quanto ampiamente espresso nei rispettivi atti scritti, ai quali si sono comunque riportati.

DIRITTO

La richiesta attorea va accolta parzialmente nel senso e nei limiti che seguono.

L'azione per danno erariale è stata, nella specie, promossa dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione

Toscana, per mancato versamento, da parte della signora Vannucci Marta Giulietta, nella qualità di gestore dell’Affittacamere Vannucci Marta, con sede a Firenze, in Via Giuseppe Verdi n. 11, al comune di Firenze (impositore), delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno per il periodo intercorrente dal giugno 2016 al settembre 2019.

L'imposta è stata introdotta con il d.lgs. n. 23 del 2011 che all’art. 4 prevede: *"1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. 2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. 3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 1, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed*

autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo".

Come è noto, non essendo stato emanato il regolamento statale di attuazione, le modalità applicative del tributo trovano attualmente esclusiva disciplina nei singoli Regolamenti comunali adottati ai sensi del d.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, d.lgs. n. 23 del 2011, art. 4, comma 3 (Cass. S.U. n.19654/2018).

Nel caso specifico il Comune di Firenze, con delibera del Consiglio comunale n. 33 del 20 giugno 2011, ha istituito l'imposta di soggiorno, con decorrenza 1° luglio 2011.

Il relativo regolamento, successivamente integrato e modificato dalle delibere consiliari n. 21 del 7 maggio 2012, n. 50 del 28 luglio 2014 e n. 12 del 2 marzo 2015, prevede che i soggetti, non residenti nel Comune di Firenze, che pernottano nelle strutture ricettive, corrispondano l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia

quietanza delle somme riscosse. Il gestore dell'albergo effettua il versamento al Comune di Firenze dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità: a) mediante bollettino postale o bonifico bancario; b) tramite le procedure telematiche; c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.

Il Regolamento comunale ha quindi affidato al gestore della struttura ricettiva (o "albergatore") attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, per cui tra detto soggetto ed il Comune si è instaurato un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, completamente distinto da quello tributario, ma funzionalizzato a quest'ultimo, assumendo rilevanza centrale la riscossione dell'imposta ed il suo riversamento nelle casse comunali (Cass. S.U. n.19654/2018).

Incidentalmente, si osserva che irrilevante è, pertanto, la natura di sostituto o di responsabile d'imposta dei gestori delle strutture ricettive, in quanto in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul concetto di agente contabile eminentemente fattuale, la qualità si radica indipendentemente da un titolo formale o giuridico, essendo condizione essenziale e sufficiente la gestione, anche di fatto, di pubblico denaro.

Quanto sopra appena esposto rileva, altresì, in ordine alla sussistenza della giurisdizione della Corte anche alla luce della

sopravvenuta normativa di cui all'art. 180 del d.l. 34/2020, convertito nella legge 77/2020 (peraltro inapplicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie che ne occupa) secondo cui "All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter.Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.".

Orbene, la suddetta disciplina, mentre appare aver operato una specifica depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità contabile del gestore stesso, che assume a veste di responsabile del pagamento, un agente contabile che maneggia denaro pubblico e che è tenuto a riversarlo nelle casse dell'ente. (cfr. Cass., sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707, cit.).

Chiarito come nella vicenda che ci occupa sussista una responsabilità contabile perseguibile innanzi a questo Giudice, essa è ascrivibile, a titolo di dolo, alla signora Vannucci, in ragione del comportamento messo in atto dalla medesima che ha volutamente ommesso di riversare all'ente locale destinatario i proventi della tassa di soggiorno, violando specifici obblighi di servizio.

La convenuta ha evidenziato, anche nel corso della pubblica udienza, l'insussistenza di prova in relazione all'elemento soggettivo ed a quello oggettivo della responsabilità contabile, lamentando la mancata dimostrazione - da parte dell'Organo requirente - dell'incasso del denaro che i clienti avrebbero pagato alla medesima a titolo di imposta di soggiorno nel periodo in discussione, puntualizzando che la struttura in gestione, già nel periodo gennaio - dicembre 2016, era stata messa a disposizione della Direzione servizi sociali del Comune di Firenze per *"interventi di accoglienza ... a favore di utenti in stato di disagio ed emarginazione sociale"*, con atti formali che si allegano a supporto documentale e, infine, allegando le proprie cagionevoli condizioni di

salute, che, probatoriamente connesse alle dichiarazioni dei redditi

prodotta dall'interessata in relazione agli anni 2017, 2018 e 2019,

dimostrerebbero l'inattività di fatto della struttura ricettiva.

Tali assunti non possono essere condivisi.

I primi due motivi sono infondati, poiché dalla piana lettura dell'atto

introduttivo del giudizio emerge chiaramente – quanto all'elemento

soggettivo - la contestazione di un'omissione, cosciente e

volontaria, da parte della signora Vannucci, degli obblighi imposti

dall'art. 4 d.lgs. 15/2011; coscienza e volontarietà pienamente

sufficienti per integrare il dolo contabile, in quanto il gestore della

struttura ricettiva era investito - all'epoca dei fatti - della

riscossione e del successivo versamento dell'importo, che *ab origine*

rappresenta un'entrata di carattere pubblicistico.

Trattasi, inoltre, di obblighi di cui il gestore, nel caso concreto, era

a conoscenza come desumibile, salvo non fornita prova contraria,

dal regolare versamento al comune di Firenze delle somme riscosse

a titolo di imposta per i periodi antecedenti a quello in

contestazione.

Tale omissione configura, per le ragioni sopra enunciate, la

sussistenza di un comportamento omissivo cosciente e volontario

della cui responsabilità risponde pienamente l'odierna convenuta.

Parimenti da respingere, nel senso che segue, è il motivo che

espone – dal punto di vista oggettivo – una asserita carenza

probatoria in ordine alla sussistenza del danno erariale.

Non è infatti condivisibile la lettura operata dai difensori della

convenuta dell'esatto significato di cui all'art. 10, comma 6 del Regolamento comunale, che – nella prospettazione degli stessi- concretizzerebbe un mero criterio per la determinazione del *quantum* (e non per l'accertamento dell'an) *debeat*, e non già un criterio ricostruttivo per la quantificazione del danno erariale in assenza della doverosa comunicazione delle presenze dei soggetti che abbiano pernottato nella struttura ricettiva.

L'assunto non può essere condiviso, atteso che la suesposta normativa appare perfettamente in linea con la ripartizione dell'onere probatorio tra la parte pubblica e il convenuto in caso di responsabilità contabile.

Sul punto (in ordine al quale, anche nel corso del dibattimento, ha ulteriormente argomentato ed insistito il difensore della convenuta) reputa il Collegio che, per la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a radicare la responsabilità dell'agente contabile, nell'ipotesi di omesso e/o minore versamento all'Erario delle somme dovute, *"..è sufficiente la prova dell'esistenza dell'ammanco o la mancata restituzione dei beni avuti in gestione, mentre all'agente contabile spetta di provare che il depauperamento patrimoniale è conseguenza di un fatto a lui non imputabile in quanto dovuto al caso fortuito o a causa di forza maggiore"* (così, *ex plurimis*, Corte Conti, Sez. giur. Toscana, 27 febbraio 2017, n. 37).

In altri termini, l'agente contabile va esente da responsabilità solo se dimostra la riconducibilità dell'inadempimento a causa a lui non imputabile, ovvero a "caso fortuito o forza maggiore", quale (unica)

circostanza tale da escludere, in base al combinato disposto degli artt. 178 e 194 R.D. n. 827/24, la responsabilità dell'agente contabile nell'ipotesi di omesso e/o minore versamento all'Erario delle somme riscosse (in termini, Corte Conti, Sez. giur. Toscana, 17 settembre 2019, n. 345, con la giurisprudenza ivi richiamata). Nondimeno, nella fattispecie all'esame, tale dimostrazione, a giudizio del Collegio, non è stata adeguatamente fornita dalla convenuta VANNUCCI.

Sotto questo punto vista, non rilevano a fini esimenti di responsabilità, le condizioni di salute dell'interessata nel periodo in contestazione, né la (sola) dichiarazione dei redditi relativa agli anni dal 2017 al 2019.

Quanto alle condizioni di salute (che avrebbero impedito alla convenuta di comunicare fin dal 2017 la chiusura effettiva della struttura ricettiva, avvenuta formalmente solo due anni dopo), l'interessata non spiega e non dimostra per quale motivo, pur nella condizione fisica allegata, essa non abbia ritenuto di effettuare in tal senso alcuna agevole comunicazione, nemmeno in via telematica, all'ente locale.

Quanto alla dichiarazione dei redditi relativa agli anni dal 2017 al 2019, da cui emergerebbe probatoriamente l'assenza di operatività della struttura ricettiva, occorre rilevare che le dichiarazioni dei redditi confluiscono, ai fini fiscali, nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, ma l'ente locale non ha alcun potere ispettivo o di controllo sui dati fiscali che incidentalmente lo possano riguardare, né ha

l'obbligo di non effettuare accertamenti, in base alle sole dichiarazioni dei cittadini contribuenti ad altra amministrazione, sulle attività ricettive delle singole strutture, né, infine, questo Collegio, nella presente sede contenziosa, può presumere per tale (solo) motivo la retroattività della assenza di operatività della attività ricettiva che la stessa convenuta si è incaricata di certificare solo nel 2019.

In altri termini, gravava sulla convenuta un preciso, tempestivo e doveroso obbligo informativo in ordine alla asserita soluzione di continuità dell'attività ricettiva, che non è stata esercitata, ancorché, lo si ripete, tale comunicazione potesse essere realizzata agevolmente nella pur precaria situazione di salute in cui versava la signora Vannucci.

Ritiene, tuttavia, il Collegio, addivenendo alla determinazione del *quantum* risarcitorio, che siano state dimostrate, seppure in via presuntiva, da un lato, l'utilizzo, pressoché esclusivo, della struttura ricettiva, anche nel semestre dal giugno al dicembre 2016, per "*interventi di accoglienza ... a favore di utenti in stato di disagio ed emarginazione sociale*" (come da convenzione con il comune di Firenze) e, dall'altro lato, una incidenza causale (attenuante rispetto al *quantum debeatur*, lo si ripete, ma non esimente circa *l'an debeatur*) della affezione lamentata dalla convenuta, il che induce il Collegio, per l'effetto, a circoscrivere in euro 8.000,00, già comprensivo di rivalutazione, il risarcimento da porre a carico della convenuta Vannucci.

Le spese seguono la soccombenza reale e vengono determinate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio 61869, condanna VANNUCCI MARTA GIULIETTA al pagamento in favore del comune di Firenze della somma di euro 8.000,00 (ottomila/00), rivalutazione monetaria compresa, oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo;

Liquida le spese di giudizio a carico della convenuta soccombente in €. 165,80.= (diconsi Euro Centosessantacinque/80.=).

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021.

Il Presidente relatore

Antonio Galeota

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 23/11/2021

Il Direttore di Segreteria

Simonetta Agostini

f.to digitalmente